

11821

AW-RS-2007-10
TRIBUNALE DI MILANO
IL CANCELLIERE
12 NOV. 2007
RICHIESTA N. 149
COPIA CONFORME
CON SENZA PRESENZA
APPLICARE MARCA PER I DIRITTI
Euro AX 1,55

Sentenza N. 11821/07
Procedimento N. 34233/2002 RG
REP. 9442/07

ATC
for de

Repubblica Italiana

In nome del Popolo Italiano

il Tribunale (Giudice Unico di Primo Grado) Ordinario di Milano

Giudice dott. Ugo Ferraris dell'VIII Sezione Civile

ha pronunciato la seguente

sentenza

nella causa promossa, con citazione notificata il 5/6/2002 a ministero dell'ufficiale giudiziario addetto all'Unep unico presso la Corte d'Appello di Milano,

dal

[Redacted] (CF [Redacted])

in persona del suo amministratore rag. [Redacted] rappresentato e difeso dall'avv. Matteo Rezzonico di Milano, via Rossetti 17, -presso cui è elettivamente domiciliato- per procura in calce alla copia consegnata in segno di notificazione dell'ingiunzione,

attore in opposizione,

contro

[Redacted] (CF [Redacted])

in persona del suo legale rappresentante dott. [Redacted] e con sede in Milano, viale Rimembranze di Lambrate 1, rappresentata e difesa dall'avv.ssa Luciana Cascini di Milano, v.le Beatrice d'Este 14 -presso cui è elettivamente domiciliata- e dall'avv. Davide Merlo di Bergamo, per procura a margine dell'ingiunzione,

convenuta in opposizione,

iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, con oggetto opposizione ad ingiunzione di pagamento di prezzo di opere di manutenzione edile, discussa sulle seguenti

conclusioni

DIRITTI DI CANCELLERIA
Cio. F. 1000/1000
MILANO
12 NOV. 2007
MILANO, IL CANCELLIERE

u

9

Svolgimento del processo.


Con ricorso depositato il 12/3/2002 la [redacted] chiedeva a questo Tribunale d'ingiungere al condominio di via Cornalia 12, Milano, il pagamento di € 3.973,62, imputati al prezzo di un appalto stipulato tra le parti.

L'ingiunzione era emessa sul fondamento, da un lato, di una scrittura privata firmata da entrambe le parti datata 10/3/2001, da cui secondo la ricorrente risultava il debito e la condizione sospensiva del medesimo, dall'altro dell'avveramento della condizione stessa con la dichiarazione mediante la lettera 13/4/2001 della [redacted]

Notificata il 7/5/2002 l'ingiunzione, seguiva l'opposizione del Condominio, proposta con la citazione per il presente giudizio, notificata il 5/6/2002 e in cui, da un lato, si riconosceva l'avvenuta esecuzione dell'appalto di rifacimento delle facciate condominiali, ma, in principalit , si contestava la competenza del Giudice Ordinario in favore degli arbitri, cui le controversie che sorgessero dall'esecuzione dell'appalto stesso erano devolute con la clausola n.20 del medesimo, e, in subordine, si contestava il debito, assumendo che per € 3.973,62 il prezzo dell'appalto dovesse, come pattuito all'art. 18 del contratto di appalto, essere decurtato a favore di ciascuno dei partecipanti al condominio che pagasse la quota dovuta in sei anzich  in dodici rate bimestrali; chiedeva, in via preliminare al merito, che fosse dichiarata l'incompetenza funzionale del Giudice Ordinario per l'emissione dell'ingiunzione e, nel merito, che l'ingiunzione fosse revocata, assolvendosi l'opponente da ogni domanda o, quanto meno, riducendosene l'importo, con vittoria in ogni caso delle spese di lite.

La [redacted] costituiva in giudizio, osservando che il debito non aveva titolo nel contratto di appalto, ma nella successiva transazione conclusa con la scrittura firmata dalle parti il 10/3/2001, che,

dietro il corrispettivo di € 3.973,62, stabiliva la prestazione di una garanzia non prevista dal contratto di appalto e per questa ragione aveva efficacia novativa, così escludendo l'applicabilità della clausola compromissoria prevista nel contratto di appalto stesso per le controversie relative alla propria esecuzione; inoltre osservava che l'appalto era esaurito, ulteriore ragione per escludere l'applicabilità della clausola compromissoria ivi contenuta, non avendo la controversia rapporto diretto con il medesimo; infine assumeva che il testo del contratto di appalto fosse stato predisposto dal committente, senza concedere alcuna possibilità di modifica all'appaltatore, che, peraltro, si era limitato a sottoscriverlo nel suo insieme, ma non aveva approvato in modo specifico per iscritto la clausola compromissoria, di natura vessatoria; in via subordinata, nel merito, osservava che lo sconto del 5%, stabilito dalla clausola 18 del contratto di appalto a favore dei condomini che avessero optato per i pagamenti in sei rate (in luogo di dodici) bimestrali, aveva come condizione la regolarità dei pagamenti delle rate stesse al 31/12/1999, ma il complessivo importo di tali rate che avrebbe dovuto essere stato pagato al 31/12/1999, ammontante a lire 153.880.002, non era stato pagato neppure dall'intero condominio, che aveva versato soltanto lire 141.200.000; considerato, a questo punto, che il prezzo complessivo ammontava a lire 357.754.681 (€ 184.764,87) e che il condominio aveva pagato complessivamente lire 350.060.681 (€ 180.791,25), osservava che il debito del condominio era di lire 7.694.000 (€ 3.973,62), esattamente l'importo dell'ingiunzione.



Svolte le attività dell'udienza di prima comparizione e della prima udienza di trattazione, respinta, con ordinanza, l'istanza di provvisoria esecuzione dell'ingiunzione opposta, assegnati termini per deduzione di prove e, all'esito delle deduzioni istruttorie, ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice invitava le parti a precisare le rispettive conclusioni.

Sulle conclusioni sopra integralmente riportate, la causa passava alla decisione.


Motivi della decisione.

Richiamato quanto sopra esposto in ordine allo svolgimento del processo, deve, anzitutto, osservarsi che la società opposta non ha offerto alcuna prova della propria asserzione, secondo cui il contratto di appalto in data 26/11/1998 sarebbe stato approvato mediante la sottoscrizione di un testo predisposto dalla controparte. A ciò si aggiunga che lo stesso testo dattiloscritto risulta modificato mediante aggiunta e correzione a mano.

A sua volta non può condividersi l'assunto della società opponente, secondo cui, con la scrittura del 10/3/2001 (doc. 1 allegato al ricorso), le parti, al titolo originario del debito, che era il contratto di appalto, avrebbero sostituito un nuovo titolo.

Si consideri, anzitutto, la parte dattiloscritta della scrittura del 10/3/2001. Il suo contenuto transattivo è leggibile nei punti 4 e 5 della medesima. Nel punto 4 l'appaltatore concede uno sconto di lire 10.000.000 sul capitale di lire 316.307.285 enunciato al punto 1, e di lire 6.000.000 sugli interessi. Le parti rinunciano a ogni loro ulteriore pretesa. In particolare il committente rinuncia alla differenza rispetto all'entità da lui pretesa di lire 20.000.000 dello sconto e accetta i lavori a saldo e stralcio, salve le garanzie di legge.

Si consideri ora la parte aggiunta a mano al testo dattiloscritto. Anzitutto il committente, nel sottoscrivere, fa salva la verifica dell'applicazione dello sconto del 5% per anticipato pagamento in sei rate, previsto dalla clausola 18 del contratto. In secondo luogo il committente specifica che la scrittura deve essere integrata con una dichiarazione di conferma delle garanzie di legge per eventuali difetti che dovessero presentarsi sui portoni per un periodo di due anni.



Nessuna disposizione della transazione è incompatibile, per qualità e quantità, con il rapporto di appalto originario, che ne risulta solo modificato.

La stessa garanzia biennale per i vizi e le difformità dell'opera, confermata con riferimento ai lavori ai portoni dello stabile, altro non è che conferma della garanzia di legge (art. 1667 cod. civ.).

In ordine all'assunto dell'esaurimento del rapporto di appalto, basti osservare che la controversia sulla spettanza o meno dello sconto del 5%, sulle quote dei partecipanti al condominio che hanno optato per il pagamento in sei rate bimensili e, conseguentemente, sull'esecuzione del contratto d'appalto quanto al pagamento dell'importo controverso imputabile al prezzo, ha diretta attinenza con la disciplina contrattuale originaria del rapporto, che stabiliva tale sconto con la sua clausola 18.

X La clausola compromissoria è, pertanto, pienamente efficace tra le parti. Inoltre la clausola stessa è applicabile alla presente controversia, che attiene direttamente all'esecuzione del contratto in cui la clausola è contenuta. Di conseguenza l'eccezione in tal senso sollevata nella citazione in opposizione all'ingiunzione è fondata, giacchè dalla clausola compromissoria deriva il difetto di una condizione essenziale per l'emissione del decreto ingiuntivo, stante la sussistenza di un fatto impeditivo dell'esercizio della giurisdizione statale (Cass. 30/5/2007 n. 12684), per quanto non rilevabile nella fase di emissione dell'ingiunzione stessa, che avviene *inaudita altera parte*. Deve essere, pertanto, dichiarata la nullità del decreto ingiuntivo in tal modo emesso e la controversia deve essere rimessa al giudizio degli arbitri (Cass. 28/7/1999 n. 8166). X

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale (Giudice Unico di Primo Grado) Ordinario di Milano, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, dichiara la

nullità del decreto ingiuntivo n. 9806 Cro. (proc. n. 14170/2002 RG) emesso il 12/3/2002 da questo Tribunale a favore del [redacted] contro il [redacted] Milano; rimette la controversia al giudizio degli arbitri; condanna la convenuta in opposizione [redacted] a pagare all'attore in opposizione [redacted], Milano, € 168,10, € 1.475,00, € 1.300,00 ed € 277,50, oltre all'Iva e al Cap, per esborsi, diritti, onorari e spese generali di avvocato.

Milano, 31/10/2007

Il Giudice

Go Pizzari

Depositato OGGI
in Cancelleria
31 OTT. 2007
Reola

